

Statuto della "Associazione PromozioneCultura - APS"

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **"Associazione PromozioneCultura - APS"**, qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Frascati.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
3. L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:
 - stipula di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche o private aventi gli stessi scopi statutari;

- progettazione e organizzazione di corsi laboratori didattici, progetti educativi, corsi di studio, seminari, attività di formazione, corsi d'aggiornamento culturale e professionale, centri di documentazione, archivi e workshop presso istituti scolastici e università;
 - promozione e cura in modo diretto/indiretto della redazione ed edizione in forma tradizionale e digitale di libri e testi d'ogni genere, nonché la pubblicazione, in forma tradizionale/digitale e tramite le reti informatiche e telematiche, di giornali, riviste, periodici, opuscoli, atti di convegni e seminari, materiale didattico, notiziari e bollettini non periodici, ricerche e studi, materiale multimediale e corsi on-line;
 - fornitura di consulenza culturale, didattica, redazionale e tecnico-scientifica a iniziative e programmi operativi in linea con i propri scopi per conto/incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato;
 - organizzazione diretta o collaborazione alla realizzazione, anche in modalità virtuale, di iniziative culturali e ricreative, convegni, conferenze, dibattiti, attività di cineforum, mostre, rappresentazioni teatrali e musicali, concorsi e ad altre attività utili al raggiungimento degli scopi statutari;
 - attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.
4. Per perseguire le sue finalità l'Associazione può ricercare collaborazione in stretta sinergia con Enti e Istituzioni pubbliche o private a livello nazionale, europeo ed internazionale che promuovano gli stessi scopi ovvero ha facoltà di aderire a consorzi di associazioni e ad altre forme di partenariato associativo.
 5. L'Associazione per promuovere le proprie iniziative, attività e scopi può avvalersi delle attrezzature, impianti, locali che si riterranno necessari, in locazione, in uso, in proprietà o messi a disposizione da altri enti, da soci o da privati e potrà avvalersi delle prestazioni professionali utilizzando qualsiasi forma contrattuale prevista dalla normativa vigente.
 6. L'Associazione potrà inoltre partecipare quale socio di altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi ed affiliarsi a tutte le realtà che perseguono le medesime finalità.
 7. L'Associazione per l'esecuzione dei suoi scopi e delle sue attività può partecipare a progetti e bandi indetti in sede nazionale, europea ed internazionale.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

1. Stipulare opportuni atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, in locazione, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
2. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
3. Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
4. Partecipare a bandi di Enti e Istituti internazionali per poter beneficiare dei finanziamenti previsti dai fondi europei o di altre organizzazioni, per realizzare, a livello strategico, gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea, in termini di benessere ed uguaglianza, di crescita economica e sociale e di integrazione territoriale e per fornire, a livello operativo, una risposta concreta e realizzabile ai bisogni reali dei cittadini europei, collettivamente intesi.
5. Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche mediante il commercio elettronico, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets

e simili). In tal caso gli eventuali utili andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità delle attività della stessa. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 6 - Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione. In questo caso il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso. La cessazione volontaria si ottiene dandone comunicazione scritta all'Associazione (lettera raccomandata o con propria personale e-mail registrata all'atto della iscrizione). Tuttavia, eventuali cariche devono però essere mantenute fino al 31 dicembre dell'anno in cui si richiama la cessazione da Socio per dare modo di predisporre un idoneo affiancamento per il passaggio delle consegne.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito le attività volte alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, quali deliberate dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.

6. Non è ammesso che i soci stipulino con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Tuttavia possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, ciascun Socio si impegna a:

- tutelare e difendere il buon nome dell'Associazione, anche astenendosi da ogni pratica socialmente e commercialmente riprovevole o scorretta e segnalando immediatamente agli organi Associativi ogni attività di terzi capace di compromettere il buon nome dell'Associazione;
- accettare integralmente lo Statuto ed eventuali Regolamenti deliberati dall'Assemblea;
- partecipare fin dove possibile alle attività dell'Associazione, assistendo alle Assemblee;
- effettuare puntualmente i versamenti previsti annualmente e deliberati dall'Assemblea;
- eleggere gli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione;
- approvare annualmente il bilancio.

Art. 8 - Perdita della qualità di associato

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso
- dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L'esclusione del Socio è deliberata con votazione di almeno i tre quarti dell'Assemblea e può essere proposta anche da un singolo socio.

Art. 9 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo (eventuale).
2. Tutte le cariche previste tra gli organi sociali sono ricoperte dagli interessati, soci e non soci, in forma libera e gratuita, senza finalità di lucro personale ed hanno durata triennale, rinnovabile.

Art.10 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - j) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
6. I Soci possono partecipare alle Assemblee anche attraverso audio e video conferenza. Il Socio che partecipa in video e/o audio conferenza può anche scegliere di votare utilizzando una email certificata.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, ovvero telematica, ovvero elettronica, ovvero telefonica da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione, od altrove purché in Italia, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal "Consigliere Anziano".
4. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. L'urgenza non può riguardare le modifiche al presente Statuto o ai Regolamenti Associativi e l'approvazione del bilancio.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali redatti delle riunioni.
6. Pur in difetto di regolare convocazione, l'Assemblea si intenderà regolarmente costituita e potrà validamente deliberare, ove siano presenti o rappresentati con delega scritta tutti gli Associati e siano presenti il Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di Amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da Il Consiglio Direttivo è composto da 7(sette) Consiglieri scelti tra i soci.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare uno o più membri, gli stessi devono essere sostituiti entro 6(sei) mesi dall'Assemblea dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
5. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo dai soci fondatori che ne determinano anche le cariche.

Art. 14 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata con le stesse modalità previste per l'Assemblea dei Soci.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, conservato in apposito libro tenuto a cura del Segretario e Tesoriere.
5. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
 - m) determina i contributi che i soci devono versare.

Art. 16 - Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Ad egli compete l'ordinaria amministrazione per l'apertura del conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio con il conferimento di pieni poteri per l'apertura e la gestione. Suo delegato è

il Tesoriere. Inoltre provvede a tutte le attività formali e di legge per la registrazione della Associazione presso:

- la Agenzia delle Entrate come associazione non riconosciuta;
- l'iscrizione al Registro per il Terzo Settore della Regione Lazio;
- l'iscrizione al Registro dell'Alternanza presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
4. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
8. Il Consiglio Direttivo procede, entro 90 giorni, a nuove elezioni del Presidente in caso di dimissioni o accertato impedimento permanente dello stesso.

Art. 17 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati tra i Soci eletti nel Consiglio Direttivo.

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede alla gestione dell'archivio dei soci, provvedere all'aggiornamento e alla conservazione dei Libri Sociali (dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo), curare la convocazione delle adunanze e i rapporti con i Soci. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
2. Il Tesoriere presiede, per delega, alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili, nonché provvedere alla conservazione delle proprietà dell'Associazione.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a

rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 18 - Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto:
 - anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della sua competenza;
 - obbligatoriamente tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 19 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro degli associati;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 - Dipendenti e compensi

1. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dagli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'Associazione avranno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità dell'Associazione.
2. Per quanto ai rimborsi spese per i soci dell'Associazione, vale il Regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il Patrimonio è gestito dal Tesoriere (o suo Vice se nominato) le cui spese, se superiori ad euro 1.000,00 sono autorizzate dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza. Il Tesoriere gestisce il fondo depositato presso un conto corrente bancario appositamente acceso. Sarà cura del Tesoriere pubblicare sul sito web dell'Associazione e sui gruppi social il rendiconto annuale.

Art. 22 - Rendiconto, esercizio sociale, bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
4. Il Fondo di dotazione, alimentato dai risultati positivi dell'esercizio e dai versamenti in sede di costituzione dei Soci Promotori Fondatori, potrà essere utilizzato, su proposta del Consiglio Direttivo e previa approvazione a maggioranza in sede Assembleare, per coprire eventuali perdite.
5. Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto le riserve, i fondi di gestione ed in generale il Patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo Art. 25 in caso di scioglimento.

Art. 23 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate al Consiglio Direttivo su iniziativa di almeno i due terzi dei promotori o con Delibera dell'Assemblea dei soci.
2. Le relative delibere sono approvate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri e dall'Assemblea dei soci con a maggioranza assoluta.
3. Delle deliberazioni è prodotto apposito verbale da conservare agli atti dell'Associazione.

Art. 24 - Quote sociali

1. I soci sono obbligati al versamento di quote associative stabilite per l'anno 2020 come segue:
 - Socio Promotore: quota "spese di costituzione" una tantum pari a euro 100,00.
 - Socio Ordinario/Promotore: quota associativa pari a 25 euro/annui.
2. E' data facoltà ai soci di predisporre per ulteriori donazioni all'Associazione, in beni o in natura.
3. Le quote non sono trasmissibili.

Art. 25 - Spese di Costituzione

Le spese relative alla costituzione dell'Associazione e per le predisposizioni amministrative/contabili di avvio delle attività sono a carico dell'Associazione e contabilizzate secondo le norme in vigore.

I soci Promotori:

- Roberto Violetti
- Guido Oliva
- Alessandro Pirrone
- Luca Pirrone
- Francesco Neri
- Alessio Zaccanti
- Egidio Perrella

metteranno a disposizione euro 100,00 ciascuno a titolo di prestito infruttifero per le spese di costituzione dell'Associazione. Tale prestito verrà loro restituito non appena la cassa dell'Associazione lo renderà possibile, con Delibera dell'Assemblea dei soci. Tali importi versati a titolo di anticipazione sono comunque contabilizzati sui libri contabili dell'Associazione non appena costituita. Il residuo eventuale, dopo aver provveduto alle spese di Costituzione, sarà versato nella cassa dell'Associazione.

Art. 26 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 10 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 della Legge 117/2017 - quando costituito -, e salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Art. 28 - Foro competente

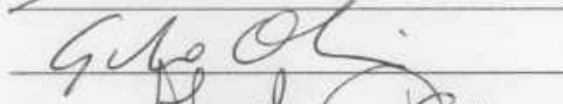
Ogni controversia inerente il presente statuto o l'attività dell'Associazione è di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto
(Firme)

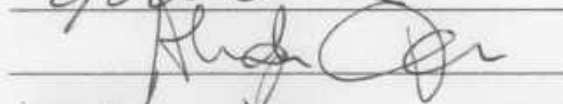
1. Roberto Violetti



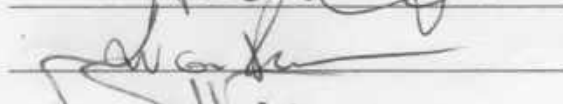
2. Guido Oliva



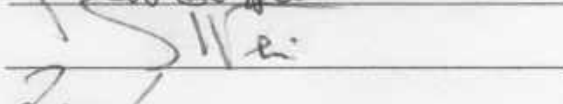
3. Alessandro Pirrone



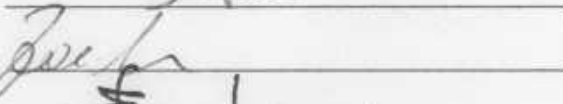
4. Luca Pirrone



5. Francesco Neri



6. Alessio Zaccanti



7. Egidio Perrella

